

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2024, n. 5-8784

Adeguamento dei fondi del salario accessorio del personale delle AA.SS.RR. ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 - annualità 2023 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità.



Seduta N° 462

Adunanza 17 GIUGNO 2024

Il giorno 17 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 16:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Chiara CAUCINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA

DGR 5-8784/2024/XI

OGGETTO:

Adeguamento dei fondi del salario accessorio del personale delle AA.SS.RR. ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 – annualità 2023 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

- l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60 ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni a Statuto Speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; il comma 1 della disposizione in esame prevede che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

- con riferimento all'adeguamento del trattamento accessorio, il già citato art. 11 del Decreto Legge 35/2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale definito dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cioè "il corrispondente importo

determinato per l'anno 2016", è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Preso atto:

- delle indicazioni operative per l'adeguamento dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge 35/2019, di cui alla nota n. 179877 del 1.09.2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato ed il successivo documento 20/186/CR4ter/C7 "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020;

- della disposizione di cui all' art. 11 è diretta ad evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria del 2018. A tal fine l'entità dell'eventuale incremento è determinata per ciascuna azienda dal numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2021, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018, calcolato secondo i criteri esposti nella circolare e nelle indicazioni applicative succitate;

- che l'avvio del meccanismo è in capo alla Regione che con proprio atto deve ripartire tra le diverse AA.SS.RR. le disponibilità finanziarie da autorizzare;

- che le norme in vigore per l'anno 2023, tra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente, hanno stanziato risorse complessive per l'assunzione di personale comprensive della rispettiva quota da iscriversi sui fondi del trattamento accessorio in relazione al personale dipendente reclutato per le suddette finalità;

Preso atto, altresì che:

- le AASSRR hanno provveduto a identificare l'incremento fondi della contrattazione accessoria, al netto degli oneri aziendali, per l'anno 2023, mediante apposite dichiarazioni, in riscontro alla nota prot. n. 00008737 del 29/03/2024 nonché ulteriori integrazioni pervenute successivamente, agli atti del Settore competente, in relazione all'area contrattuale di riferimento al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018.

- con nota prot. n. 00010823 del 22/04/2024 i Settori competenti hanno inviato alle Aziende Sanitarie Regionali le indicazioni per la determinazione dei fondi del salario accessorio del personale delle Aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 nonché altre indicazioni per la contabilizzazione in Conto Economico di altri istituti afferenti all'area del personale del SSR.

Precisato che:

- la dimensione relativa all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio, al netto degli oneri, non può eccedere a quanto dichiarato nella rilevazione di cui alla nota prot. n. 00008737 del 29/03/2024, in relazione all'area contrattuale di riferimento;

- gli importi rilevati in esito di cui alla nota prot. n. 00008737 del 29/03/2024 nonché ulteriori integrazioni pervenute dalla AA.SS.RR., in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2023 in applicazione del medesimo art.11 D.L. n. 35/19 convertito in

legge 60/2019;

- gli importi relativi all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio derivanti dalla variazione di personale non ricompreso nell'ambito del fabbisogno ordinario non devono essere computati dalle singole Aziende Sanitarie ai fini del rispetto del limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e sono da considerarsi quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

- gli importi relativi all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio sono da intendersi ricompresi nell'ambito del tetto di spesa per il personale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 46-6202 e s.m.i.;

- nell'eventualità per cui tale incremento derivi anche dalla contrattualizzazione di personale dipendente in relazione a specifici finanziamenti nazionali omnicomprensivi, tra i quali si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, la quota parte dell'incremento correlabile agli istituti sopra citati sarà a valere sullo specifico finanziamento ripartito con Delibera di Giunta Regionale;

- gli importi relativi all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio per l'anno 2023, al lordo degli oneri aziendali, come delineato in Allegato 1, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, perfezionano gli importi relativi alla determinazione dei fondi del salario accessorio del personale delle Aziende ed enti del SSR, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 di cui alla nota prot. n 00010823 del 22/04/2024.

Ritenuto di approvare l'adeguamento dei fondi del salario accessorio per l'anno 2023, atto a garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, al lordo degli oneri aziendali, nel rispetto delle norme in vigore per l'anno 2023, come delineato in Allegato1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che tutti gli incrementi sopra disposti sono riconosciuti con esclusivo riferimento all'anno 2023.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto tale adeguamento trova copertura nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 9-7070 e s.m.i. e pertanto, anche a valere sugli stanziamenti nazionali fra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente afferente a tali istituti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Visto l'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60;

visti i CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità 02.11.2022, Area Sanità 23.01.2024, Area Funzioni Locali 17.12.2020.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge.

delibera

1) di definire le risorse per l'anno 2023, in esito alla rilevazione richiesta dalla Regione ed effettuata

presso le AA.SS.RR. dalla competente Direzione Regionale Sanità, agli atti del Settore competente, per la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale del Comparto, della dirigenza Area sanità e della dirigenza Area funzioni locali PTA per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che gli importi, come calcolati dalle AA.SS.RR. in esito alla rilevazione richiesta dalla Regione ed effettuata presso le AA.SS.RR. dalla competente Direzione Regionale Sanità, agli atti del Settore competente, sono da considerarsi, per effetto delle previsioni dell'art.11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

3) di dare atto che tale adeguamento trova copertura nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 9-7070 e s.m.i. e pertanto, anche a valere sugli stanziamenti nazionali fra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente afferente a tali istituti;

4) di dare atto che gli importi riportati in Allegato 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2023 in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, e da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio 2023;

5) di dare atto che tutti gli incrementi sopra disposti sono riconosciuti con esclusivo riferimento all'anno 2023.

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8784-2024-All_1-Allegato_1_v0.2.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

Adeguamento Fondi Contrattazione Accessoria ex. DL 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, al lordo degli oneri aziendali - Annualità 2023

| Aziende Sanitarie Regionali | Dirigenza Area Sanità | Dirigenza PTA | Comparto | Totale complessivo |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 203 - ASL TO3 | - € | - € | 1.393.146,50 € | 1.393.146,50 € |
| 204 - ASL TO4 | - € | 333.943,77 € | 1.808.748,41 € | 2.142.692,17 € |
| 205 - ASL TO5 | 838.673,16 € | 99.916,39 € | 2.410.967,84 € | 3.349.557,39 € |
| 206 - ASL VC | - € | - € | 1.436.327,00 € | 1.436.327,00 € |
| 207 - ASL BI | - € | 158.402,56 € | 1.434.740,85 € | 1.593.143,41 € |
| 208 - ASL NO | - € | - € | 952.649,70 € | 952.649,70 € |
| 209 - ASL VCO | - € | 154.696,76 € | 1.854.616,09 € | 2.009.312,85 € |
| 210 - ASL CN1 | - € | 95.884,84 € | 1.691.668,67 € | 1.787.553,50 € |
| 211 - ASL CN2 | 1.057.735,52 € | 620.404,22 € | 5.776.603,88 € | 7.454.743,62 € |
| 212 - ASL AT | - € | - € | 1.414.082,90 € | 1.414.082,90 € |
| 213 - ASL AL | - € | - € | - € | - € |
| 301 - ASL CITTA' TORINO | 40.343,95 € | 147.315,00 € | 2.961.729,89 € | 3.149.388,83 € |
| 900 - Azienda Sanitaria Zero | - € | - € | - € | - € |
| 904 - AOU S.LUIGI | - € | - € | 496.030,66 € | 496.030,66 € |
| 905 - AOU MAGGIORE NO | 1.218.212,68 € | 22.965,36 € | 1.465.230,91 € | 2.706.408,95 € |
| 906 - AO S.CROCE E CARLE | 691.970,62 € | 46.958,34 € | 860.097,04 € | 1.599.026,00 € |
| 907 - AOU SS. ANTONIO E BIAGIO e C.ARRIGO - ALESSANDRIA | - € | 145.969,13 € | 1.674.088,93 € | 1.820.058,06 € |
| 908 - AO MAURIZIANO | 1.331.400,59 € | - € | 891.953,54 € | 2.223.354,13 € |
| 909 - AOU CSST | - € | - € | - € | - € |
| Totale complessivo | 5.178.336,52 € | 1.826.456,36 € | 28.522.682,80 € | 35.527.475,68 € |